

Comune di SAMONE

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI

(Art. 7, L.R. 31 luglio 1993, n. 13
Suppl. ord. n. 1 al B.U. 10 agosto 1993, n. 37)

INDICE

Capo I:	Finalità
Capo II:	Procedure
Capo III:	Settori d'intervento
Capo IV:	Soggetti ammessi
Capo V:	Condizioni generali di concessione
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero
Capo VIII:	Sviluppo economico
Capo IX:	Attività culturali ed educative
Capo X:	Tutela dei valori ambientali
Capo XI:	Interventi straordinari
Capo XII:	Disposizioni finali

Capo I
FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune ai sensi di legge.

2. Di tali atti il cittadino puo' prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta ai sensi di legge.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 puo' essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi.

Capo II
PROCEDURE

ART. 6

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, stabilisce i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste di contributo, sovvenzione o altro beneficio economico al Comune. I termini così fissati, sono perentori e sono resi pubblici mediante avviso.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può rivedere o modificare i termini predetti, dando comunicazione con avviso.

3. Con il provvedimento di cui al 1 comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi predetti.

ART. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze, di norma, devono essere redatte secondo i moduli che saranno predisposti dall'Amministrazione Comunale.

3. Ove siano richiesti contributi per attività ordinaria annuale da parte di Associazioni operanti a favore della comunità inferiori a Lire 400.000 annue la richiesta può essere presentata senza far uso della modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e non è necessario allegare bilanci o consuntivi della gestione e la specificazione degli scopi essendo sufficiente una breve descrizione dell'attività.

ART. 8

1. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto dei contributi fra i richiedenti ammessi e provvede a quanto necessario per l'erogazione.

2. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Capo III
SETTORI D'INTERVENTO

ART. 9

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

Capo IV
SOGGETTI AMMESSI

ART. 10

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo' essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' stabilite dal presente Regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attivita' che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalita' giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivita' in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attivita' a vantaggio della popolazione;

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane e straniere colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunita' alla quale l'ente e' preposto.

ART. 11

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovra' essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalita' dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e ove richiesto dall'Amministrazione Comunale il piano finanziario per la copertura della spesa e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonche' eventualmente la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprieta' dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovra' essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovra' essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Il contributo alle persone fisiche puo' riguardare solamente situazioni di particolare bisogno.

3. L'erogazione puo' essere frazionata ove l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno e necessario. Nel caso la spesa relativa all'intervento ammesso a contributo risulti inferiore al previsto, la sovvenzione viene ridotta in proporzione. La sovvenzione non puo' in nessun caso essere superiore alla spesa complessiva. Ove cio' si verifichi l'importo in esubero, se gia' erogato, va restituito; se non erogato viene trattenuto dall'Amministrazione Comunale.

4. Il non rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare la mancata restituzione al Comune di un contributo erogato in esubero e' causa di esclusione dalla concessione di ulteriori contributi fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione.

ART. 12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attivita' ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunita' locale e di cui al precedente art. 9, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attivita'. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attivita' o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovra' essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale e' stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attivita', la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo e' richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la Giunta Comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, deve tenere conto dei seguenti parametri:

- a) il numero dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nell'attivita' ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
- b) la qualita' ed il valore sociale dell'attivita' del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attivita' analoghi a quelli del soggetto richiedente;
- c) attivita' prefissa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attivita';
- d) la mancanza di finalita' di lucro;
- e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del precedente comma 1.

4. L'erogazione dei contributi finanziari avviene di norma

in unica soluzione. In casi particolari la Giunta puo' disporre diverse modalita' di erogazione.
E' fatta salva la possibilita' di pretendere il rimborso di contributi non utilizzati.

ART. 13

1. Per gli Enti pubblici e privati, le Associazioni e i Comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma della manifestazione o iniziativa e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco dopo la relativa deliberazione della Giunta Comunale. Il Comune potrà chiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. La contribuzione del Comune non può superare il totale della spesa per la quale è concessa. Eventuali riduzioni sulla spesa comportano la proporzionale riduzione del contributo. Se il contributo è già stato erogato, l'importo erogato in più va restituito al Comune.

ART. 14

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento comporta che il soggetto beneficiario lo utilizzi esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 15-

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attivita' possono far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attivita', che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente regolamento.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 16

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi in materia, sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune nell'ambito delle risorse di bilancio e nei limiti di legge provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti o non siano attivabili competenze di spettanza di altri enti pubblici.

Capo VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 17

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita' sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attivita' sportive amatoriali e di attivita' fisico-motorie ricreative del tempo libero:

3. Alle societa' ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunita', agevolazioni per l'uso degli impianti e strutture di proprieta' comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale:

4. Il Comune puo' concedere contributi una-tantum alle societa' ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita'.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure modalita' e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART. 18

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale.

Capo VIII
SVILUPPO ECONOMICO

ART. 19.

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro.loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
- f) a contributi per la realizzazione di interventi di miglioramento fondiario e per lo sviluppo economico in particolare del settore agricolo e della rete delle comunicazioni.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunali, ai sensi di legge. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

3. La concessione di contributi una - tantum per le finalità di cui alle lettere a, b, c, d, e, ed f. del precedente primo comma, avviene con l'osservanza delle modalità del presente regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 100% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

ART. 20

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente articolo 19 si osservano le norme di cui agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento.

Capo IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 21

1. Gli interventi del comune per sostenere le attivita' e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attivita' di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attivita' teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attivita' di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunita';
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunita' nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalita' culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunita' e concorrono alla sua valorizzazione;

ART. 22

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attivita' gia' svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunita' locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura;

2. I contributi una-tantum per le finalita' di cui all'art. 21, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 100% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa;

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo X.
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI
INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 24

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste un bilancio e la disponibilità dei mezzi finanziari necessari;

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento:

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni vigenti nella materia di cui al presente Regolamento, ai sensi di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame della Giunta Provinciale di Trento diviene esecutivo.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 12/09/1995

con deliberazione N. 17

Il Consigliere designato



Il Sindaco

Il Segretario

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 per dieci giorni consecutivi dal 14/09/1995

al 25/09/1995 con/senza opposizioni.

SAMONE addì 25/09/1995



Il Segretario

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. _____

Trento, _____



COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 28
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati.

Il giorno 21.10.2002 alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Sono presenti i signori:

1. Lenzi Giovanni Battista
2. Buffa Valerio
3. Lenzi Enrico
4. Tiso Tiziano
5. Paoletto Michele
6. Perer Bruno
7. Tiso Barbara
8. Zanghellini Fabrizio
9. Zilli Giuseppe
10. Tomaselli Amos

Assente giustificato: **Trisotto Diego**

Assiste il Segretario Comunale Sperandio dott. Lino

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Lenzi Giovanni Battista, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Referto di pubblicazione

Certifico io Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 25.10.2002 all'albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino



IL SINDACO COMUNICA

RICHIAMATA la precedente delibera del Consiglio comunale n.17 dd 19.09.1995 con la quale si provvedeva ad approvare il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati composto da numero 25 articoli;

VISTA la necessità di adeguare il regolamento alle necessità odierne procedendo alla modifica dell'art. 7 comma 3 sostituendo alla frase " Lire 400.000 " la frase " euro 800";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale;
Accertato che la presente delibera non comporta impegno di spesa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il relatore;

SENTITI gli interventi dei consiglieri , il tutto come riportato a verbale;

CON VOTAZIONE favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 su numero 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

delibera

1. Di approvare, per quanto in premessa, le modifiche al regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati composto da numero 25 articoli procedendo alla modifica dell'art. 7 comma 3 sostituendo alla frase " Lire 400.000 " la frase " euro 800";
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, vista l'urgenza di garantire l'immediata applicazione delle modiche sopra indicate;
3. Dato atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:
 - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 52 comma 13 della L.R. 1/93

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Lenzi Giovanni Battista



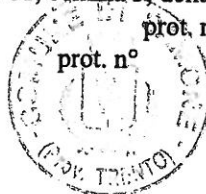
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio dott. Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

La suesposta deliberazione:

- ☒ ai sensi dell'art. 54 comma 1 L.R. 04 gennaio 1993, n.1, viene oggi pubblicata all'Albo Comunale per 10 giorni consecutivi.
- ☐ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10
- ☐ è stata trasmessa alla Giunta Provinciale di Trento il prot. n°
- ☐ è stata trasmessa al commissariato del Governo il prot. n°

Samone, li 25.10.2002



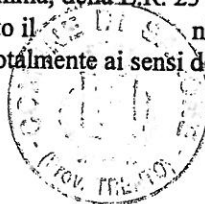
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio dott. Lino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- ☐ non essendo soggetta a controllo di legittimità, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 54, comma 2°, della L.R. 04 gennaio 1993, n.1.
- ☒ deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, terzo comma, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m..
- ☐ deliberazione protocollata dalla Giunta Provinciale di Trento il prot. n° esaminata dalla stessa il senza riscontro di vizi di legittimità, e quindi divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 23 ottobre 1998, n.10
- ☐ deliberazione protocollata dalla Giunta Provinciale di Trento il n° e divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 12, 5° comma, della L.R. 23 ottobre 1998, n.10
- ☐ deliberazione protocollata dalla Giunta Provinciale di Trento il n° prot. esaminata dalla stessa il e annullata parzialmente/totalmente ai sensi dell'art. 74 L.R. 30.11.94 n. 3 e s.m..

Samone, li 25.10.2002



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio dott. Lino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samone, li 25.10.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio dott. Lino

